

COMUNE DI LENTIAI
(PROVINCIA DI BELLUNO)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con D.C.C. n. 213 del 15.12.2008

Emanato dal Sindaco il 27.02.2009

Entrato in vigore il 15.03.2009

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio geografico (**allegato 1**), gestito ed impiegato dal Comune di **Lentiai**, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", il Comune di **LENTIAI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "**incaricato**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio geografico del Comune di **LENTIAI**, sia con postazioni fisse collegate alla sala di controllo presso l'ufficio di polizia locale, che con postazioni mobili.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di **LENTIAI**, dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge Regione Veneto 09.08.1988, n. 40, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. In particolare l'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, attribuisce al personale della polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, la funzione di polizia giudiziaria e di polizia stradale e quella ausiliaria di pubblica sicurezza. La Legge Regione Veneto 09.08.1988, n. 40, ha ribadito le sopracitate funzioni, prevedendo, tra l'altro all'art. 4, la funzione di "vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico". La disponibilità di immagini presso l'ufficio polizia locale, con le modalità e i limiti del presente regolamento, costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione dell'ufficio medesimo.
- 3) Gli impianti di videosorveglianza sono quindi finalizzati:
 - a) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, mediante la prevenzione e la repressione di atti criminosi contro persone e/o cose;
 - b) a tutelare il patrimonio e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) a prevenire illeciti di cui alla parte Quarta del Titolo VI Capo I D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., con riferimento alle fattispecie sanzionate penalmente.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Responsabile

1. Il Responsabile dell'ufficio di polizia locale sign. Massimo Dalla Vecchia o in caso di sua assenza o impedimento il sign. Mirco Mosca, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in **LENTIAI** presso la sede municipale ufficio polizia locale, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza.

2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 5 - Incaricati

1. L'Agente di polizia locale sign. Mirco Mosca, o in caso di sua assenza o impedimento il Responsabile dell'ufficio tecnico Nicola Della Mea, sono designati incaricati del trattamento dei dati personali rilevati.
2. La ditta incaricata della manutenzione dell'impianto è nominata "incaricato esterno", per la sola funzione di manutenzione dell'impianto; la suddetta ditta potrà visionare le immagini, per il solo tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di manutenzione e/o riparazione dell'impianto, restando vincolata a tutti gli obblighi di legge in materia e al presente regolamento.
3. Gli incaricati elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, oltre che agli obblighi di legge in materia e al presente regolamento.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. Il Responsabile del trattamento, pone in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare assunzioni o rilevamento di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso e di pulizia dei locali dell'ufficio di polizia locale.

Art.7 - Accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati, mediante un sistema di accesso con password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.
- 2) Non saranno effettuate riprese all'interno dei luoghi di lavoro, di ospedali o luoghi di cura. Le eventuali riprese riguardanti scuole e asili saranno limitate agli orari di chiusura. Le eventuali riprese riguardanti Chiese saranno effettuate solo nelle ore serali e notturne e comunque dopo l'orario di chiusura.
- 3) I segnali video delle unità di ripresa, saranno raccolti ed elaborati presso l'Ufficio di polizia locale o, per le postazioni mobili, anche presso le postazioni medesime. Le immagini videoregistrate, sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.
- 4) Il Responsabile e/o gli incaricati, provvederanno a visionare le immagini registrate, solo nel caso in cui siano stati segnalati o abbiano riscontrato illeciti penali nelle zone video sorvegliate. In tal caso provvederanno ad interrompere la funzione di autocancellazione delle immagini e ad inviare all'Autorità Giudiziaria i supporti contenenti le registrazioni.
- 5) Il Responsabile e/o gli incaricati provvederanno inoltre a consegnare i supporti contenenti le immagini registrate, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria, che ne facciano richiesta nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.
- 6) Il Responsabile e/o gli incaricati, al di fuori dei casi citati, provvederanno a visionare le immagini registrate ogni 15 giorni, esclusivamente allo scopo di assicurarsi del normale funzionamento dell'impianto.
- 7) Per quanto attiene l'ingrandimento di immagini e di altre tecnologie simili (es. fermo immagine), si stabilisce che queste non saranno effettuate dagli incaricati, che dovranno limitarsi a consegnare le videoregistrazioni all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di **LENTIAI**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata l'informativa minima del

modello approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali, con provvedimento in data 29.04.2004.

- 2) Il Comune di **LENTIAI**, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 10 – Comunicazione e diffusione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di **LENTIAI** a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte del responsabile o degli incaricati, nell'ambito dell'attività d'ufficio.
- 3) La diffusione dei dati personali trattati con l'impianto di videosorveglianza è vietata.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 11 – Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Allegato 1

Ubicazione postazioni:

Gli impianti di videosorveglianza sono ubicati nelle seguenti strade e piazze, in relazione alla presenza di edifici pubblici o di specifici rischi connessi a strutture private, per quanto attiene alle finalità sopra specificate:

1 POSTAZIONE fissa ubicata in Largo Europa su Centro Comunale Trese

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: incrocio antistante Centro Comunale Trese accesso Centro

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente).

2 POSTAZIONE fissa ubicata in via Col D'Artent in corrispondenza incrocio con via Vecellio

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: incrocio tra strada per Colderù;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE : prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente).

3 POSTAZIONE fissa ubicata in corrispondenza bivio di Cesana all'altezza della sede Colle S.p.a.

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: bivio di Cesana incrocio strade provinciali per Feltre e Valdobbiadene;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente).

4 POSTAZIONE fissa ubicata in corrispondenza incrocio di Ronchena

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: incrocio di Ronchena;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente).

5 POSTAZIONE fissa ubicata in via Gabelli in corrispondenza scuole di Villapiana

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: zona prospiciente scuole di Villapiana e campo di calcio;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.).

6 POSTAZIONE mobile ubicata in via dell'Artigiano in zona artigianale

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: piazzola ecologica;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente e danneggiamento -art. 635 c.p.);

7 POSTAZIONE mobile ubicata in via degli impianti sportivi

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: area impianti sportivi;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.);

8 POSTAZIONE mobile ubicata in corrispondenza ingresso all'abitato di Marziai

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: accesso all'abitato di Marziai;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.);

9 POSTAZIONE mobile ubicata in Piazza degli Alpini a Lentiai

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: Piazza degli Alpini;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.);

10 POSTAZIONE mobile ubicata in corrispondenza bivio di Cesana in via Cesana

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: incrocio strada provinciali per Feltre e Valdobbiadene e via Cesana;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di cui alla parte Quarta del Titolo VI – Capo I – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (limitatamente alle fattispecie sanzionate penalmente);

11 POSTAZIONE fissa ubicata in corrispondenza istituto scolastico Vecellio nr.4 fisse.

Ø OBIETTIVO INQUADRATO: istituto scolastico;

Ø FINALITA' MOTIVAZIONE POSTAZIONE: prevenzione fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.).
